



Sentenza n. 6505/2017 pubbl. il 08/06/2017

RG n. 45421/2016

Repert. n. 5193/2017 del 09/06/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato *ex art.* 281-*sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 45421/2016 promossa da:

██ (c. f. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████, domiciliato in ██████████ TORINO

- parte attrice -

contro:

BANCA PROSSIMA SPA (c. f. 05836420967), con il patrocinio dell'avv. TRENTI GIOVANNI dell'avv. PISAPIA VITTORIO e dell'avv. BOCCARDO MICHELA, domiciliato in Milano, Via degli Omenoni, 2,

- parte convenuta -

CONCLUSIONI

come riportato nel verbale che precede

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

Il ██████████ ha agito in giudizio per chiedere l'accertamento dell'applicazione al contratto di mutuo concluso il 22.11.2012 con Banca Prossima s.p.a. (doc. 1) di interessi usurari, nulli ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., nonché di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. ovvero di interessi indeterminati, con conseguente dichiarazione della nullità delle clausole nelle quali sono stati convenuti gli interessi convenzionali e di mora e condanna alla restituzione dei maggiori importi versati per effetto di tali nullità. A sostegno delle dedotte nullità l'attrice ha posto elaborato di parte (doc. 2).

pagina 4 di 10

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f8c - Firmato Da: TOMBESI AMBRA CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10661c





Sentenza n. 6505/2017 pubbl. il 08/06/2017

RG n. 45421/2016

Repert. n. 5193/2017 del 09/06/2017

Il consulente di parte ha dedotto la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 117.6 TUB, per essere stato indicato nel contratto un TAEG diverso e maggiore (6,531%) di quello dichiarato (6,13%), circostanza che renderebbe nulla la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi siccome indeterminata.

Se non che le parti hanno espressamente convenuto, in modo sufficientemente determinato, all'art. 2.1B del contratto di mutuo il tasso di interesse corrispettivo dovuto a seguito della stipulazione del contratto di mutuo stesso indicando sia lo *spread* sia le modalità di determinazione della componente variabile del tasso corrispettivo convenuto.

La differenza tra il TAEG/ISC convenuto e quello accertato deriva dal computo, da parte del consulente di parte, tra i costi relativi all'erogazione del credito anche dei costi di una polizza di assicurazione contro l'incendio (cfr. pag. 12 doc. 1).

Se non che l'attore non ha prodotto in questo giudizio la polizza indicata dal consulente di parte, né ne ha dedotto la stipulazione contestuale rispetto al momento di conclusione del contratto di mutuo, di tal che non è stato possibile verificare se tale costo sia stato effettivamente sostenuto dagli attori e se sia correlato all'erogazione del credito e, conseguentemente, non è stato possibile accertare la denunciata difformità tra l'ISC indicato nel contratto e quello effettivamente applicato.

La circostanza di fatto dedotta a fondamento dell'eccezione attorea è rimasta, pertanto, priva di riscontro probatorio, elemento che deve portare al rigetto della relativa domanda.

Il consulente di parte ha, quindi, dedotto l'applicazione di un tasso di interesse usurario nel caso, pacificamente non occorso nell'esecuzione del contratto costituente il titolo delle domande attoree, di estinzione anticipata del mutuo.

Se non che le Istruzioni di Banca d'Italia vigenti al momento della stipulazione del contratto specificamente indicano che *"le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica"* (ultimo capoverso paragrafo C4 Istruzioni della Banca d'Italia del 2009), circostanza che rende palesemente errato ed inattendibile il calcolo compiuto dal consulente di parte.

La natura e l'efficacia di dette Istruzioni costituiscono questioni controverse; in particolare alcune decisioni, specie pronunciate in sede penale, anche dalla Suprema Corte, hanno affermato che le Istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione del TEG non costituiscono fonte di diritto e, alla stregua delle circolari amministrative, possono essere disapplicate dal giudice ove ritenute contrarie alla legge.

Ora, è evidente che le Istruzioni della Banca d'Italia non sono comprese nell'elenco delle fonti di cui all'art. 1 delle preleggi, ma non è corretto qualificarle nella materia in questione come mere circolari.

In primo luogo è opportuno ricordare che le Istruzioni della B.I. sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, giacché l'art. 4 TUB prevede in via generale che la Banca d'Italia, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari; si pensi, ad es. alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in Centrale rischi. Non si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla autoorganizzazione di organi ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari.

pagina 5 di 10

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f0c- Firmato Da: TOMBESI AMBRA CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10661c





Sentenza n. 6505/2017 pubbl. il 08/06/2017

RG n. 45421/2016

Repert. n. 5193/2017 del 09/06/2017

Inoltre esse trovano una collocazione peculiare all'interno dell'architettura della normativa anti-usura. L'art. 644, terzo comma, c.p. prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e l'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8, decreto-legge n. 70/2011, conv. da legge n. 106/2011). Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia (cfr. comma 2). Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla Banca d'Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Inoltre, i vari i d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la Banca d'Italia abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio.

Analogamente, quando, occorre confrontare il TEG applicato da una Banca ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia.

Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura.

In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto. Ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.

Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni. Conseguentemente non può tenersi conto di calcoli che disattendono espressamente tali istruzioni. Di conseguenza l'allegazione di parte attrice risulta palesemente infondata, di modo che non vi era motivo di disporre c.t.u. sul punto, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa.

Parte attrice ha quindi cercato, sulla base di formula elaborata dal proprio consulente di parte, di costruire una sorta di tasso effettivo di mora, perché quel tasso è costruito

pagina 6 di 10

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f3c - Firmato Da: TOMBESI AMBRA CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10561c





Sentenza n. 6505/2017 pubbl. il 08/06/2017

RG n. 45421/2016

Repert. n. 5193/2017 del 09/06/2017

proprio considerando anche il tasso moratorio. Tale operazione tuttavia è sconosciuta alla normativa, sia primaria che regolamentare, e non ha alcuna attendibilità scientifica e giuridica, conducendo ad un risultato privo di significato.

In realtà, infatti, la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all'erogazione del credito, esclusi oneri fiscali (cfr. Direttiva 2008/48/CE, allegato I, e Provv. Banca d'Italia 28/3/2013). Essa pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce *ex ante* né la base di calcolo, né la durata.

La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.

Analogamente è del tutto arbitrario ipotizzare un pagamento del mutuatario ad una certa data, in ritardo rispetto ad una determinata scadenza contrattuale, e calcolare il relativo TAEG, comprendente anche la mora così maturata e pagata e ciò per due motivi.

In primo luogo nel caso di specie non è stato documentato, che il mutuatario abbia effettivamente pagato una o più rate in ritardo, di modo che l'allegazione di parte attrice si risolve in una astratta ipotesi di scuola.

Ma tale ipotesi, inoltre, manifesta in modo evidente l'arbitrarietà e l'infondatezza della difesa di parte attrice. Infatti in tal modo la parte può costruire a suo piacimento il TAEG, semplicemente ritardando più o meno il momento dell'ipotetico pagamento e quindi aumentando la somma pagata a titolo di mora. Così operando, tuttavia, la misura del TAEG non dipenderebbe più dalle pattuizioni delle parti, ma dalla scelta unilaterale del mutuatario di pagare con un determinato ritardo una o più rate. In altri termini la condotta di una sola parte potrebbe determinare l'applicazione di un TAEG usurario. Tale conclusione tuttavia è incompatibile con un ordinamento giuridico ragionevole, il quale deve consentire ai consociati la possibilità di conoscere in modo certo e preventivo il precepto normativo, tanto più quando esso è presidiato da importanti sanzioni, anche penali, come nel caso dell'usura.

L'esigenza di certezza, inoltre, si presenta ancora più intensa per il soggetto imprenditore, il quale opera in un mercato concorrenziale e deve essere in grado di operare scelte negoziali consapevoli, alla luce di prevedibili costi e ricavi. Le evidenziate esigenze, invece, sarebbero inevitabilmente frustrate ove l'inadempimento protratto del mutuatario al suo obbligo di rimborso potesse costituire condotta idonea a trasformare la misura del tasso pattuito da lecita ad illecita, addirittura anche con conseguenze penali per il creditore.

Tale interpretazione è anche l'unica conforme alla normativa europea, che ha introdotto la nozione di TAEG nell'ambito del credito al consumo.

In primo luogo, infatti, l'art. 3 della direttiva 2008/48/CE – in materia di contratti di credito ai consumatori – definisce il costo totale del credito, sulla cui base si calcola il TAEG, come la sommatoria di “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza”. Poiché è evidente che il creditore non possa essere a conoscenza della eventuale mora del debitore, ne deriva che tale onere è escluso dal TAEG.

pagina 7 di 10

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serialif: a1f6c - Firmato Da: TOMBESI AMBRA CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serialif: 10661c





Sentenza n. 6505/2017 pubbl. il 08/06/2017

RG n. 45421/2016

Repert. n. 5193/2017 del 09/06/2017

Inoltre l'art. 19.3 della stessa direttiva prevede espressamente che il calcolo del TAEG "è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito", il che esclude la mora del debitore. Infine l'art. 19.2 della stessa direttiva esclude dal calcolo del TAEG "eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito".

Si deve quindi concludere che nell'attuale assetto normativo, nel quale non è normato, né rilevato, il TAEG di mora, è possibile confrontare il tasso soglia solo con il tasso nominale di mora, mentre non è possibile calcolare un TAEG che comprenda anche gli interessi di mora.

Con riferimento, poi, alla dedotta illiceità dell'applicazione di interessi di mora sull'intera rata scaduta siccome comprensiva anche di interessi corrispettivi, in violazione dell'art. 1283 c.c., deve rilevarsi come tale norma, in ambito bancario, sia stata derogata dall'art. 120.2 TUB. Nella formulazione vigente al momento della stipulazione del contratto l'art. 120.2 TUB ha consentito la capitalizzazione degli interessi alle condizioni indicate dalla delibera CICR 9.2.2000, la quale, all'art. 3, ha espressamente consentito nei contratti di mutuo con piano di rimborso rateale, l'applicazione di interessi di mora sulla rata comprensiva di interessi corrispettivi, a condizione di pattuizione della relativa clausola tra le parti. Nel caso oggetto del presente giudizio le parti hanno espressamente convenuto all'art. 3 del contratto di mutuo che qualsiasi importo dovuto in conseguenza della stipulazione del contratto fosse produttivo di interessi di mora convenzionale (doc. 2), di tal che l'applicazione di interessi di mora anatocistici risulta legittima con riferimento alla disciplina di legge e regolamentare vigente al momento della stipulazione del contratto.

L'attrice ha, quindi, dedotto l'usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo alla luce del superamento del tasso soglia di usura, pari all'8,9% al momento della stipulazione del contratto, dalla sommatoria tra il tasso di interesse convenzionale (pari al 5,698%) ed il tasso di mora (7,698%).

L'operazione di calcolo effettuata al fine di affermare il superamento del tasso soglia, cioè la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo la parte ha sommato due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.

Infatti, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.

Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento.

Ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, perché tali percentuali si applicano a grandezze diverse. La loro somma, quindi, conduce ad un risultato privo di significato, che non esprime alcunché.

pagina 8 di 10

Firmato Da: STEFANACHI/ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f8c - Firmato Da: TOMIESI AMBRA CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10561c





Sentenza n. 6505/2017 pubbl. il 08/06/2017

RG n. 45421/2016

Repert. n. 5193/2017 del 09/06/2017

In via ancora più esplicita, si ipotizzi di dover rimborsare un mutuo di 100 mediante 10 rate annuali di uguale capitale, con applicazione di un interesse corrispettivo del 5% annuo e tasso di mora del 10% annuo. La prima rata sarà costituita da 10 di capitale 5 di interesse; se non viene pagata alla scadenza, ma con ritardo di un anno, sarà dovuto a titolo di interesse di mora 1,5, vale a dire il 10% di 15. L'interesse complessivamente pagato sarà quindi pari a 6,5, corrispondente ad un tasso del 6,5% applicato al debito capitale. In nessun caso viene applicato un interesse del 15%.

La diversa tesi sostenuta da parte attrice è palesemente infondata e disattende nozioni assolutamente elementari di matematica finanziaria.

Inoltre tale infondatezza è stata ormai dichiarata da decine di pronunce di merito che hanno avuto ampia diffusione nel settore del diritto bancario. Né può essere invocata a giustificazione la ben nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, perché essa si è limitata a ribadire che anche l'interesse di mora deve computato nel calcolo del TEG, ma non ha certo affermato che debba essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.

Nel caso di specie, inoltre, la palese erroneità dell'operazione posta alla base della doglianza attorea e la mancanza di qualsiasi conteggio attendibile in ordine al superamento del tasso soglia hanno precluso l'esperibilità di una c.t.u., che in queste condizioni avrebbe natura meramente esplorativa.

L'attore ha, infine, dedotto l'illiceità degli interessi anatocistici applicati in corso di esecuzione del contratto, consustanziali all'applicazione di piano di ammortamento c.d. alla francese.

La tesi è infondata in quanto anche nel mutuo c.d. "alla francese", gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale complessivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo.

Per piano di ammortamento alla francese (o a rata costante) dovrebbe intendersi, a rigore, solo il piano piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo (ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso) ma tale espressione (e metodologia) è utilizzata anche ai mutui a tasso variabile, quando il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), individuando così per ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione, conteggiando poi per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale che via via residua al netto delle restituzioni di capitale effettuate con le rate precedenti.

Nel caso dell'ammortamento alla francese, la "legge di sconto composto", è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ed è, pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che, rispondono alla regola dell'interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d'interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale (quindi in caso di restituzione del finanziamento a scadenze mensili, il tasso d'interesse applicato a ciascuna rata sarà pari a 1/12 dell'interesse pattuito su base annua).





Sentenza n. 6505/2017 pubbl. il 08/06/2017

RG n. 45421/2016

Repert. n. 5193/2017 del 09/06/2017

Parte attrice non ha dedotto nello specifico alcun elemento dal quale possa inferirsi che, nel caso di specie, la banca abbia applicato interessi anatocistici, limitandosi ad affermare, erroneamente, che i piani di ammortamento alla francese comportino sempre anatocismo.

La mancata allegazione di elementi specifici dai quali desumere l'applicazione di interessi anatocistici al caso di specie ha reso superfluo l'esperimento di consulenza tecnica di ufficio che avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.

Tutte le domande attoree si sono rivelate, pertanto, infondate circostanza assorbente e che costituisce ragione più liquida di definizione del presente giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 con riferimento al valore indeterminato della controversia, senza maggiorazioni, per le fasi introduttiva e di studio, i parametri minimi per le fasi istruttoria (solo documentale) e decisoria (solo orale).

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande promosse dal [redacted] nei confronti di BANCA PROSSIMA S.P.A.;
- 2) condanna altresì [redacted] a rimborsare in favore di BANCA PROSSIMA S.P.A. le spese di giudizio, che liquida in € 5.010,50 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.

Sentenza resa *ex* articolo 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 8 giugno 2017

Il giudice
dott. Ambra Carla Tombesi

